

Messaggio

numero

6678

data

5 settembre 2012

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Decreto legislativo sull'artigianato per lo stanziamento di un credito di fr. 500'000.-- a favore della Federazione delle Associazioni degli artigiani ticinesi per il quadriennio 2013-2016

INDICE

1.	INTRODUZIONE	2
2.	CONSIDERAZIONI SULL'ARTIGIANATO NEL CANTONE TICINO	2
2.1	Definizioni	2
2.2	Il settore dell'artigianato nel Canton Ticino.....	2
3.	IMPIEGO E ANALISI DEI MEZZI FINANZIARI NELL'ULTIMO DECENNIO.....	4
4.	STRATEGIA E MODALITÀ DI SOSTEGNO	4
4.1	Contratto di prestazione.....	5
4.2	Impegno finanziario	5
5.	COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI	6
6.	RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO	8
7.	CONCLUSIONI.....	8

* * * * *

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo il disegno di Decreto legislativo sull'artigianato per lo stanziamento di un credito di fr. 500'000.-- per il quadriennio 2013-2016 a favore del sostegno e della promozione al settore dell'artigianato ticinese.

Questo atto legislativo evade la **mozione di Sergio Savoia e cofirmatari dal titolo "Artigianato ticinese: sostenere adeguatamente una risorsa importante per il territorio" del 29 novembre 2010** con la quale l'autore sottolineava l'importanza del settore dell'artigianato e gli sforzi che esso sta compiendo per la sua sopravvivenza e valorizzazione. L'atto parlamentare, fondato sui risultati di uno studio del Gruppo di lavoro per l'artigianato (nel frattempo divenuta "Federazione delle Associazioni di artigiani ticinesi - di seguito "GLATI"), chiede al Governo di riconoscere il settore garantendogli maggiori sostegni finanziari rispetto a quelli attuali.

1. INTRODUZIONE

Nel corso dei secoli, l'artigianato ha beneficiato di un'alta considerazione sociale e culturale. Nel nostro Cantone si è sviluppato, in particolar modo, un artigianato funzionale alle necessità poste dalla modalità di vita del tempo. In alcuni periodi storici, l'artigianato ticinese ha saputo esprimere, da un punto di vista artistico, delle competenze riconosciute a livello internazionale, si pensi, per esempio, ai maestri comacini o agli architetti e costruttori ticinesi attivi presso le maggiori corti europee.

Con l'industrializzazione, l'artigianato locale ha assunto un ruolo marginale e nostalgico. Ciononostante oggi, complice la riscoperta del valore delle risorse locali, nasce la necessità di tutelare e promuovere maggiormente modelli e modalità operative in grado di collegare la cultura e la storia locale con la globalizzazione delle conoscenze e dei mercati.

2. CONSIDERAZIONI SULL'ARTIGIANATO NEL CANTONE TICINO

2.1 Definizioni

Negli ultimi decenni, risulta vieppiù difficile definire con esattezza l'attività artigianale. Con la globalizzazione e l'avvento delle innovazioni industriali, organizzative e di comunicazione, è opera ardua riconoscere gli elementi caratterizzanti propri di questa attività umana. Così come lo è l'identificare nel Cantone Ticino gli attori di questo ambito e la loro importanza per l'economia cantonale.

Il documento "Studio e analisi della situazione dell'artigianato tradizionale in Ticino" (cfr. allegato 1), commissionato dalla Divisione dell'economia al GLATI, dà un quadro socio-economico dell'artigianato e del suo impatto territoriale. L'artigianato è così da intendersi come "la lavorazione per lo più a mano o con l'aiuto di macchinari semplici eseguito da artigiani in Ticino". Con questa definizione viene valorizzata la cultura e la competenza dell'artigiano nell'atto dell'ideazione, della mediazione e della creazione del prodotto o del servizio artigianale.

2.2 Il settore dell'artigianato nel Canton Ticino

In generale, possiamo affermare che gli artigiani ticinesi contribuiscono, con la loro sapiente attività, a salvaguardare una parte importante della tradizione locale incentrando

le loro azioni in diversi contesti. In particolare, si può dire che l'artigianato contribuisca direttamente e indirettamente a:

- a. preservare le conoscenze e le competenze nella gestione dei materiali e delle funzioni svolte in relazione al territorio e alla cultura locale;
- b. conservare i patrimoni architettonici e artistici del territorio;
- c. formare delle competenze di auto imprenditorialità sviluppando al tempo stesso dei sistemi di integrazione professionale e sociale;
- d. creare occupazione nelle zone periferiche.

Grazie al già citato documento "Studio e analisi della situazione dell'artigianato tradizionale in Ticino" si può sostenere che l'artigianato non solo si inserisce bene nel territorio ticinese intriso di cultura e tradizioni derivanti dalla sua storia rurale, ma ne sia un attore economico di non trascurabile importanza, in particolare per le zone periferiche del Cantone.

L'artigianato in Ticino conta diverse centinaia di addetti. In particolare, si contano 20 artigiani "di professione al 100%", 50 artigiani che svolgono attività professionali al 50%, 10 Istituzioni sociali con produzione artigianale e all'incirca quattrocento artigiani "per hobby"¹.

Il "Catalogo degli artigiani", pubblicato dal Glati, recensisce i quattordici maggiori artigiani ticinesi attivi a titolo professionale.

Gli attori del settore si sono riuniti recentemente nell'associazione mantello denominata "Federazione delle Associazioni di Artigiani del Ticino". La Federazione raggruppa le quattro associazioni cantonali di artigiani (Pro Verzasca, Cotto artigiani ticinesi, Artigiani Vallemaggia, Artigiani Bleniesi). La Federazione, che ha mantenuto l'acronimo del Gruppo di lavoro per l'artigianato "Glati", è da ritenersi l'ente attualmente maggiormente rappresentativo del settore.

Sul territorio ticinese sono presenti quattro negozi dell'artigianato che permettono di promuovere il settore (negozi di Sonogno, Caslano, Cevio e Dongio). La Glati assicura il coordinamento delle diverse iniziative tramite un segretariato generale.

La cifra d'affari annua dell'artigianato ticinese è stimabile, a detta degli esperti, a 3,7 mio di franchi².

Dal 1986 è in vigore la legge cantonale sull'artigianato con il relativo regolamento d'applicazione del 30 giugno 1987 (MG n. 2917 del 2 aprile 1985) la cui dotazione finanziaria, inizialmente di 250'000.- franchi annui, è andata gradualmente scemando dal 1993 al 1998 attestandosi dalla fine degli anni '90 attorno ai 70'000.- franchi annui (vedi capitolo 3).

I contributi cantonali hanno permesso, in particolare, di sostenere i negozi dell'artigianato presenti oggi in Ticino (oggi quattro) e di avviare un'attività di selezione e promozione delle produzioni degli artigiani incentrata sulla qualità e scaturita nella pubblicazione di un catalogo degli artigiani e sull'organizzazione delle biennali dell'artigianato.

¹ I dati riportati sono tratti dal documento del Glati "Studio e analisi della situazione dell'artigianato tradizionale in Ticino" e si basano su un censimento effettuato tramite i membri delle associazioni ticinesi di artigiani che fanno parte della Federazione delle associazioni di artigiani ticinesi (Glati) e da una richiesta di informazioni a tutti i Comuni del Cantone Ticino.

² Glati (2012), "Studio e analisi della situazione dell'artigianato tradizionale in Ticino".

3. IMPIEGO E ANALISI DEI MEZZI FINANZIARI NELL'ULTIMO DECENNIO

La Legge sull'artigianato ha erogato, dal 2000 ad oggi, aiuti per un importo medio annuo di ca. 70'000.-- franchi.

Nella tabella seguente sono presentati gli importi annui dei contributi erogati dal 2000 al 2011.

Anno erogazione	Importo fr.
2000	49'296.00
2001	61'005.70
2002	92'000.00
2003	50'000.00
2004	89'994.55
2005	61'075.00
2006	61'900.00
2007	73'390.00
2008	69'700.00
2009	80'350.00
2010	64'667.00
2011	78'480.00
Totale contributi L-art	831'858.25

Fonte: SAP, Divisione economia, stato al 30.06.12

Questi contributi sono andati per circa il 40% al sostegno dei quattro negozi dell'artigianato presenti sul territorio (affitto, luce, riscaldamento), e, per un altro 40%, al sostegno della promozione del settore. L'8% è invece stato allocato alla realizzazione del "Catalogo degli artigiani" mentre l'importo rimanente è stato erogato per attività varie (ad esempio realizzazione dello Studio sull'artigianato, l'acquisto di macchinari e materiali per atelier,...).

4. STRATEGIA E MODALITÀ DI SOSTEGNO

Al fine di favorire un impatto positivo dell'artigianato nel territorio cantonale è necessario tutelare e sostenere le attività artigianali nelle loro diverse fasi di crescita, ovvero:

- nella loro impostazione strategica;
- nella promozione e nella distribuzione dei prodotti artigianali;
- nell'accesso al credito e nella gestione dell'attività microimprenditoriale;
- nella difesa della qualità della produzione;
- nella costituzione di una rete di formazione continua volta all'innovazione.

Ad oggi, il Consiglio di Stato, sulla base degli approfondimenti svolti e delle considerazioni esposte dagli addetti del settore attraverso la Federazione delle associazioni di artigiani ticinesi nel già citato documento del 2012³, ritiene sia necessario continuare a sostenere il

³ Glati (2012), "Studio e analisi della situazione dell'artigianato tradizionale in Ticino".

settore dell'artigianato, tassello - seppur esiguo - dell'economia cantonale e pilastro del mantenimento delle tradizioni storiche e culturali cantonali. Per far questo, e a differenza di quanto fatto finora, ovverosia il finanziamento da parte del Cantone di singoli progetti in applicazione della Legge sull'artigianato, il Governo intende sviluppare un nuovo modello di sostegno al settore dell'artigianato e considera come miglior modalità di lavoro quella di stipulare con l'Ente maggiormente rappresentativo del settore (oggi il Glati) un contratto di prestazione sulla base di un Decreto legislativo.

Il passaggio da una Legge a un Decreto legislativo sull'artigianato si giustifica con il fatto che il Consiglio di Stato vuole dare al settore un importante sostegno per la tutela e la promozione delle proprie attività sulla base di una nuova modalità operativa. Il contratto di prestazione pone infatti nuove condizioni quadro che vanno testate per un periodo definito. Avvalersi di un Decreto risulta la modalità giuridica più coerente e flessibile.

Al termine del quadriennio 2013-2016, e dopo un'attenta analisi dell'andamento delle attività pianificate e del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel contratto di prestazione, vi potrebbe essere la possibilità di inserire le strategie e le azioni a sostegno dell'artigianato all'interno del Programma di attuazione della politica economica regionale. Il settore dell'artigianato avrebbe quindi dimostrato di avere delle attività e una professionalità tali da uscire dal campo della tutela del patrimonio socio culturale ticinese e entrare a tutti gli effetti in quello delle risorse economiche del territorio da valorizzare.

4.1 Contratto di prestazione

Conseguentemente alla volontà di meglio ripartire i compiti tra Confederazione e Cantone e basandosi sui dettami della politica economica regionale, proponiamo di canalizzare il sostegno per la tutela e la promozione dell'artigianato ticinese con un *contratto di prestazione* tra il Cantone Ticino e l'Ente maggiormente rappresentativo del settore, attualmente la Federazione delle Associazioni di Artigiani del Ticino (Glati).

Questa nuova modalità di lavoro permette di delegare le competenze gestionali agli attori più vicini al territorio e, con scadenza quadriennale, di negoziare con gli stessi le strategie e gli obiettivi da raggiungere per lo sviluppo dell'artigianato nel Cantone Ticino. Così facendo si avrà una visione sempre chiara e precisa degli investimenti in atto nel settore, sul grado di evoluzione delle strategie attuate attraverso delle azioni concrete concertate annualmente e sulla qualità e la quantità delle prestazioni erogate.

In particolare, le attività previste dal contratto di prestazione si incentreranno su quattro grandi assi: attività del segretariato (massimo 10% delle risorse disponibili), progetti di comunicazione e promozione (fiere, esposizioni, cataloghi, eventi), attività di commercializzazione (affitto spazi commerciali) e investimenti in macchinari per singole attività artigianali (ad esclusione degli investimenti infrastrutturali).

L'Ente avrà l'obbligo di stilare, a cadenza annuale e sul quadriennio, un rapporto di attività all'attenzione degli associati e del Consiglio di Stato.

4.2 Impegno finanziario

Il rinnovato sostegno all'artigianato ticinese richiede, con l'attuazione del Decreto legislativo sull'artigianato, maggiori risorse finanziarie rispetto a quelle attualmente impiegate a favore di questo settore.

La richiesta per un maggiore impegno da parte del Cantone è supportata, in primo luogo, dai risultati del documento sull'artigianato ticinese (cfr. allegato 1) che evidenziano la necessità di porre in essere una tutela e una promozione del settore professionale, economicamente più sostenibile e significativa dell'artigianato nel Cantone Ticino.

La volontà di professionalizzazione è iniziata recentemente con la già citata istituzione della Federazione delle Associazioni degli artigiani, che persegue la realizzazione di linee guida chiare e concrete. È quindi oggi il miglior momento per stimolare e supportare la volontà di professionalizzazione del settore. Con la modalità operativa del contratto di prestazione, applicato a un periodo di quattro anni, si pongono le basi migliori per seguire da vicino lo sforzo fatto dal settore e monitorarlo al fine di fornire in tempo utile i dovuti correttivi.

La dotazione finanziaria richiesta dal presente Decreto legislativo per il quadriennio 2013-2016 è di 500'000.- franchi. Questo ammontare corrisponde alla dotazione finanziaria annuale dell'attuale LArt. di una quindicina di anni fa (130'000.- nel 1996) e va nella direzione delle richieste dei mozionanti che chiedono di rifarsi alla dotazione di una decina di anni fa.

Va osservato che a livello regionale si auspica un coordinamento con i progetti sostenuti dai quattro Enti regionali per lo sviluppo tramite i fondi di promozione regionale a sostegno di micro-progetti e progetti di auto imprenditorialità. In effetti, anche progetti di artigiani che dovessero già essere sostenuti con il presente Decreto legislativo potrebbero venir finanziati con questi fondi dato che il Parlamento ha espresso la volontà, in casi eccezionali, di permettere il cumulo dei sussidi per i fondi di promozione regionale. Per il quadriennio 2012-2015 i fondi di promozione regionale ammontano a 6 milioni di franchi (4 milioni versati dal Cantone e 2 milioni versati dai Comuni).

5. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1

Il presente disegno di DL è volto a tutelare e promuovere l'artigianato nel Cantone Ticino nelle sue attività tradizionali da tramandare e nei suoi prodotti da promuovere e valorizzare. Con questo decreto si vuole contribuire direttamente al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro nelle zone periferiche in quanto gli operatori del settore sono attivi per tradizione prevalentemente nelle vallate ticinesi oggi profondamente toccate dallo spopolamento e dall'inaridimento del tessuto economico.

Articolo 2

Al fine di perseguire gli scopi del decreto legislativo, vengono concessi aiuti finanziari per attività rivolte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti artigianali. Vengono sostenute, ad esempio, delle pubblicazioni che presentano gli artigiani ticinesi e i loro prodotti come pure la partecipazione a manifestazioni pubbliche nelle quali gli artigiani ticinesi possano esporre e pubblicizzare la propria attività.

Vengono inoltre sostenute le spese di locazione di spazi commerciali ("negozi per l'artigianato"), comprese le spese accessorie (affitto, luce, acqua e riscaldamento). In base al documento sull'artigianato (cfr. allegato 1) questo sostegno pubblico all'artigianato è molto importante per trovare, ad oggi in quattro vallate del Ticino, un punto di riferimento fisso che lega gli artigiani alla clientela esistente e potenziale.

L'aiuto all'acquisizione di macchinari per singole attività artigianali rappresenta, infine, un ultimo e importante tipo di sostegno all'artigiano ticinese che necessita di utensili particolari per mantenere viva la sua arte.

Articolo 3

I beneficiari degli aiuti finanziari sono sia persone fisiche che enti pubblici e privati anche non affiliati all'Ente maggiormente rappresentativo del settore.

Articolo 4

Il sostegno tramite il presente Decreto è da considerarsi come a sé stante e non è quindi cumulabile con altri sussidi cantonali.

Articolo 5

La richiesta di finanziamento al Parlamento per le attività sostenute con il presente decreto legislativo si estende su quattro anni e si inserisce a piano finanziario con una ripartizione annuale.

Articolo 6

La novità maggiore e sostanziale del disegno di decreto legislativo sull'artigianato ticinese è l'introduzione di un contratto di prestazione con l'Ente maggiormente rappresentativo del settore (in seguito "Ente"). Ad oggi questo Ente è la Federazione delle Associazioni di artigiani ticinesi (Glati).

Articolo 7

Il contratto di prestazione prevede i compiti, gli obiettivi e le tempistiche che caratterizzano l'attività dell'Ente sostenuta con i finanziamenti cantonali. Spetta quindi all'Ente prescelto vagliare, selezionare e sostenere finanziariamente i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del DL seguendo i dettami di un regolamento di esecuzione che dovrà essere approvato dal Consiglio di Stato.

Il contratto di prestazione dovrà specificare che il finanziamento delle attività di segretariato dell'Ente prescelto non dovranno superare il 10% di quanto concesso dal Cantone. In effetti, al fine di tutelare e promuovere al meglio l'artigianato del Ticino, è importante che la maggior parte degli aiuti vadano a progetti di artigiani ticinesi ai sensi dell'art.2.

Articolo 8

Per meglio seguire l'andamento del sostegno pubblico al settore dell'artigianato in Ticino ed eventualmente procedere con degli interventi sanzionatori in base all'art.10, l'Ente prescelto redige un rapporto annuale e uno sull'intero periodo all'attenzione del Consiglio di Stato sulla base del quale verrà erogato il contributo per l'anno seguente.

Articolo 9

L'attuale marchio dell'artigianato del Ticino è di proprietà della Federazione delle Associazioni di artigiani ticinesi (Glati) e del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ed è regolato da una convenzione siglata dalle parti il 2 dicembre 1991. Il marchio

ha lo scopo di certificare la provenienza del prodotto di fattura artigianale - lavorazione per lo più a mano o con l'aiuto di macchinari semplici - eseguito da artigiani in Ticino.

Articolo 10

Per questioni di principio e di controllo della spesa è previsto di regolamentare le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali legati al contratto di prestazione stipulato tra il Cantone e l'Ente prescelto. Queste sanzioni vanno dal semplice ammonimento alla rescissione con effetto immediato del contratto e alla restituzione del contributo ricevuto.

6. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La proposta di modifica della legislazione sull'artigianato è stata prevista dalle Linee direttive nel Piano delle principali modifiche legislative per il 2012.

La proposta di stanziamento di un credito per la concessione di contributi a fondo perso per il tramite di un contratto di prestazione a favore dell'Ente maggiormente rappresentativo dell'artigianato in Ticino ai sensi del Decreto legislativo sull'artigianato per il quadriennio 2013-2016 ammonta a 500'000 franchi.

Nel Piano finanziario della gestione corrente 2012-2015 sono previsti 80'000 franchi annui per l'applicazione dell'attuale LArt. Una spesa analoga sarebbe prevista per il 2016. Di conseguenza, per il periodo 2013-2016, l'aumento di spesa sarebbe di complessivi 180'000 franchi, ovvero 45'000 franchi all'anno.

Negli anni 2013-2016 si effettueranno versamenti pari a 125'000.-- franchi annui nel rispetto del contratto di prestazione a favore dell'Ente prescelto che sarà responsabile per le singole decisioni d'aiuto.

Lo stanziamento del credito determina le seguenti conseguenze di natura finanziaria:

- spese di investimento: nessuna;
- spese correnti annue: aumento di spesa annuo pari a fr. 45'000.-- per il quadriennio 2013-2016;
- modifiche dell'effettivo del personale: nessuna;
- conseguenze finanziarie per i Comuni: nessuna in rapporto diretto con l'aiuto cantonale.

7. CONCLUSIONI

Con la presentazione del disegno di Decreto legislativo sull'artigianato viene colmata una lacuna nella panoramica delle azioni di sostegno all'economia regionale cantonale. In particolare, aumentando le risorse a disposizione e gestendole attraverso un contratto di prestazione con l'Ente maggiormente rappresentativo del settore, si permette al settore dell'artigianato ticinese di fare un salto di qualità e di dimostrare di essere formato da professionisti che contribuiscono al benessere del Cantone. Con la modalità di lavoro del contratto di prestazione si pongono obiettivi e si pianificano azioni concrete chiare, raggiungibili in un lasso di tempo adeguato e verificabili, come si addice ad ogni franco speso per un investimento in politica economica regionale.

Focalizzando la tutela e la promozione del settore in ambiti concertati con gli attori del territorio, il Cantone contribuisce a seguire e rilanciare economicamente un settore che concorre allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

- Mozione "Artigianato ticinese: sostenere adeguatamente una risorsa importante per il territorio" del 29 novembre 2010
- "Studio e analisi della situazione dell'artigianato tradizionale in Ticino"

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

sull'artigianato per lo stanziamento di un credito di fr. 500'000.-- a favore della Federazione delle Associazioni degli artigiani ticinesi per il quadriennio 2013-2016

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 5 settembre 2012 n. 6678 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Scopo

Il presente decreto ha lo scopo di tutelare e promuovere l'artigianato nel Cantone Ticino:

- a) mantenendo viva e ricreando la tradizione artigianale nel territorio;
- b) promuovendo la conoscenza e la qualità dei prodotti dell'artigianato del territorio;
- c) migliorando la formazione professionale specifica degli artigiani;
- d) favorendo sia l'autoimprenditorialità che il mantenimento e la creazione di posti di lavoro nelle zone periferiche.

Articolo 2

Aiuti finanziari
a) oggetto

Sono concessi aiuti finanziari per:

- a) progetti di comunicazione e promozione, quali fiere, esposizioni, cataloghi, eventi e simili;
- b) locazione di spazi commerciali comprese le spese accessorie;
- c) investimenti in macchinari per singole attività artigianali.

Articolo 3

b) beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti finanziari sia persone fisiche che enti pubblici e privati.

Articolo 4

c) modalità

¹Gli aiuti possono essere concessi sottoforma di contributi a fondo perso, per un ammontare massimo del 50% dell'investimento computabile.

²Per il calcolo degli aiuti sono computate le spese indispensabili alla realizzazione economica e razionale del progetto sulla base dei preventivi.

³Gli aiuti non possono essere cumulati con altri sussidi cantonali.

Articolo 5

Credito

¹Per l'applicazione del presente decreto è stanziato un credito di fr. 500'000.-- franchi, ripartito sul quadriennio e iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio dell'amministrazione e del controlling.

²Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio nell'ambito dei consuntivi.

Articolo 6

Contratto di prestazione: a) principio

Il Consiglio di Stato stipula con l'Ente maggiormente rappresentativo dell'artigianato nel Cantone Ticino (in seguito Ente) un contratto di prestazione che regola gli impegni reciproci relativi alle prestazioni finanziate dal Cantone.

Articolo 7

b) oggetto

¹Il contratto di prestazione definisce in particolare:

- a) i compiti dell'Ente nell'applicazione del decreto legislativo e gli obiettivi che esso deve raggiungere;
- b) l'entità, le modalità ed eventuali adeguamenti del contributo globale;
- c) i criteri per la valutazione dei singoli interventi e per il raggiungimento degli obiettivi;
- d) la remunerazione delle prestazioni del segretariato dell'Ente;
- e) le disposizioni relative al rinnovo, a eventuali aggiornamenti o alla rescissione del contratto.

²L'Ente decide i singoli aiuti derivanti dall'adempimento del contratto di prestazione.

³L'Ente emana un regolamento per stabilire i termini di attribuzione, di controllo e di revoca degli aiuti, in particolare i beneficiari e le modalità di richiesta e di assegnazione degli aiuti finanziari concessi. Il regolamento è parte integrante del contratto di prestazione.

⁴Il regolamento dell'Ente è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato.

Articolo 8

Rapporto di attività

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è valutato annualmente sulla base di un rapporto di attività, annuale e sull'intero periodo, allestiti dall'Ente all'attenzione del Consiglio di Stato.

Articolo 9

Marchio

¹Un marchio d'origine e di qualità valorizza i prodotti dell'artigianato provenienti dal Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato, sentito l'Ente, stabilisce mediante regolamento le condizioni per l'uso del marchio e ne cura il mantenimento e la protezione. In questo ambito esso può anche stipulare una convenzione con l'Ente.

Articolo 10

Violazione di disposizioni legali o contrattuali

¹In caso di violazione delle disposizioni legali o del contratto di prestazione il Consiglio di Stato può pronunciare contro l'Ente le seguenti sanzioni:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.--;
- c) la riduzione parziale del contributo globale;
- d) la rescissione con effetto immediato del contratto di prestazione con soppressione totale del contributo globale.

²Nei casi gravi la multa può essere cumulata con le sanzioni di cui al cpv. 1 lett. c) e d).

³Per la restituzione del contributo globale si applicano per analogia gli art. 16 e segg. della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Articolo 11

Rimedi di diritto

¹Le contestazioni che sorgono dal contratto di prestazione sono giudicate dal Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.

²Contro le decisioni di aiuti finanziari dell'Ente è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Articolo 12

Norma abrogativa

La legge sull'artigianato del 18 marzo 1986 è abrogata.

Articolo 13

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entra in vigore il 1° gennaio 2013 e decade il 31 dicembre 2016.

MOZIONE

Artigianato ticinese: sostenere adeguatamente una risorsa importante per il territorio

del 29 novembre 2010

Il sito etsy.com conta 5 milioni di membri e 724 milioni di dollari di fatturato. Non si tratta di un classico sito della cosiddetta "new economy": il sito coordina decine di migliaia di artigiani, professionali o semi-professionali, in USA, Canada ma anche nel resto del mondo. Nel corso degli anni è diventata una forza economica con cui non si possono non fare i conti.

Come ricorda Faythe Levine nel suo documentario "Handmade nation" ("Nazione fatta a mano"), quella dell'artigianato è una "rivoluzione dal basso" in cui produttori indipendenti che "lavorano con le proprie mani" e la propria creatività stanno scuotendo alle fondamenta il dominio delle grandi corporazioni internazionali. La produzione manuale o con macchinari semplici e rigorosamente non in serie sta raccogliendo un seguito imponente proprio perché permette di sfuggire all'omologazione della produzione di massa. Si tratta di un movimento sotterraneo che sta però arrivando in superficie e col quale occorrerà confrontarsi secondo approcci nuovi anche nell'ambito della promozione economica.

Anche in Europa, in Svizzera e nella nostra regione il contributo dell'artigianato all'economia e alla cultura del paese non è sottovalutato. L'artigianato svolge un ruolo importante nella crescita di competenze, nella gestione di materiali e di valorizzazione del territorio. Esso permette una conservazione del patrimonio culturale materiale e svolge una funzione educativa importante nell'ambito dell'auto-imprenditorialità.

In dimensioni più ridotte anche in Ticino il mondo dell'artigianato sta facendo sforzi importanti e lodevoli per mettersi in rete, coordinarsi, innovare. È in questo senso che va visto lo sforzo auto-organizzativo di GLATI (Gruppo di lavoro Artigianato del Ticino) e la relativa iniziativa per la promozione del marchio "Artigianato del Ticino". Uno sforzo che ha il sostegno del governo cantonale.

Il GLATI ha promosso uno studio conoscitivo proprio volto a conoscere quali possano essere gli orizzonti di sviluppo di un artigianato che oggi non può limitarsi al ruolo di produzione di gingilli turistici ma contiene in sé un enorme potenziale economico, rispettoso dell'ambiente e dei principi della "filiera corta".

Lo studio promosso dal GLATI chiede fundamentalmente di riconoscere il ruolo e la rilevanza dell'offerta artigiana in una promozione economica che sia veramente collegata al territorio e propone alcune soluzioni praticabili e razionali. Al centro di tutto vi è comunque la necessità che, da parte dello stato, vi sia un sostegno sufficiente dal punto di vista finanziario.

Nella fase di riorganizzazione e rilancio promossa dal GLATI in collaborazione con il DFE e altri attori è essenziale che l'erosione continua del sostegno finanziario avutasi negli ultimi anni sia arrestata.

Per questo motivo i sottoscritti deputati chiedono al Consiglio di Stato di voler accogliere le conclusioni dello studio ripristinando l'aiuto dello Stato al livello di una decina di anni fa, o comunque ad un livello tale per cui le raccomandazioni dello studio non rimangano lettera morta.

Sergio Savoia
Bertoli - Gobbi N. - Merlini -
Regazzi - Rusconi